



COMUNE DI PIETRAPERZIA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERAZIONE DEL COMISSARIO AD ACTA, IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4/COMM. DEL 4 SETTEMBRE 2025

OGGETTO: Variazione al bilancio provvisorio dell'esercizio finanziario 2025. Art. 175, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per definizione procedura espropri e frazionamenti "P.P.R. Serre Canalicchio".

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattro (4) del mese di settembre, alle ore 12:30 e segg., nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Pietraperzia, assistito dal Segretario Generale dott. Calogero Ferlisi,

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

PREMESSO:

- che, in relazione al procedimento amministrativo avviato avanti al TAR Sicilia con RG 815/2016 e susseguente all'accoglimento del ricorso straordinario proposto da parte delle ditte Cilano Giuseppe, Cilano Lina, Impoco Silvana, Crisafi Luigi, Crisafi Rosanna e Raspa Nicolò, anche a seguito della resa sentenza n. 1687/2023 del 22.5.2023, comunque non opposta e passata in giudicato, con cui è stato ordinato al Comune di definire la questione a mezzo della opzione da esercitarsi o con la restituzione dei fondi interessati (*restitutio in integrum*) o con la acquisizione sanante (di cui all'art. 42bis del DPR 327/2001), l'Ente, con l'adozione dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione di giunta n. 34 del 3.5.2023, ha già inteso procedere a mezzo della acquisizione cd. "sanante" degli immobili privati di cui all'elenco ed identificazione catastale analiticamente richiamata nella stessa delibera n. 34/2023 (al cui contenuto ci si richiama e riporta integralmente) così come risultanti a seguito della nuova identificazione particellare presente all'Agenzia del Territorio di Enna, in tal senso in ogni caso ottemperando anche alle disposizioni di cui alla sentenza del TAR Sicilia, Sez. Catania, n. 2535/2017 di cui al successivo procedimento con RG 820/2017;
- ancora come, anche a seguito dell'adozione di tale atto deliberativo di opzione, in ogni caso a ragione del persistere di una mancata compiuta formalizzazione del detto atto di indirizzo, le controparti proprietarie e ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza della predetta sentenza n. 1687/2023, richiedendo ed ottenendo la nomina di un apposito Commissario ad acta, nella persona della Dr.ssa Zingale Mara, Segretario Generale del Comune di Nicosia (EN), affinché provvedesse, in luogo e vece della stessa amministrazione, al dare esecuzione a quanto disposto nella resa sentenza n. 1687/2023, espressamente richiedendo di onerare l'Ente per la completa definizione del procedimento amministrativo avviato con la delibera n. 34/2023 a mezzo della

acquisizione sanante delle aree private interessate dalla procedura espropriativa poi dichiarata illegittima, in tal senso ordinando anche all'ente l'ottemperanza delle sentenze amministrative, e ciò anche con riferimento al pagamento delle richieste di indennizzo e risarcitorie;

CONSIDERATO:

- che, successivamente al suo formale insediamento avvenuto in data 9.9.2024, avendo ricevuto incarico per una rapida definizione della pratica, il predetto Commissario ad acta ha da subito avviato una serie di interlocuzioni con le controparti interessate, anche a mezzo di contatti con il patrocinatore dei ricorrenti/istanti Avv. Gioia Giuseppe, in ogni caso ribadendo l'esigenza di dare seguito e compiuta formalizzazione a quanto dalla stessa amministrazione indicato nel richiamato atto di indirizzo di cui alla deliberazione di G.C. n. 34/2023, ovvero procedere con la acquisizione sanante di cui all'art. 42bis del DPR n. 327/2001 a mezzo della formalizzata acquisizione al patrimonio immobiliare dell'Ente delle aree già fatte oggetto di interventi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre che delle ulteriori aree già fatte oggetto di esproprio per pubblica utilità su cui, ad oggi, non risultano ancora realizzati i previsti interventi del P.P.R. denominato Canalicchio-Serre, dovendosi comunque procedere anche con il riconoscimento alle parti interessate di una forma di ristoro per quanto dalle stesse patito, in termini di risarcimento in forma generica e specifica, rispetto alla successiva dichiarazione di illegittimità del riapposto vincolo di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2001;
- che, al riguardo, già con nota prot. 11931 del 17.10.2024, il commissario Dr.ssa Zingale ha dato indicazioni operative ai Responsabili di Settore interessati richiedendo di verificare come percorribile la proposta, avanzata e valutata anche dalle controparti ricorrenti, di procedere ad una definizione transattiva della pratica, formalizzando l'acquisizione al patrimonio immobiliare dell'Ente delle aree private interessate, con riconoscimento a favore degli stessi ricorrenti di un'offerta economica a completa tacitazione e saldo, e ciò sulla base delle indicazioni e delle risultanze tecniche già contenute nella CTP dell'Ing. Vassallo, a tal fine proponendosi come percorribile la proposta economica di complessivi € 210.000,00 (a fronte della iniziale richiesta, di cui al ricorso RG 815/2016 di € 554.000,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi, spese legali e di CTP);
- che, a tal fine, anche a seguito della ricevuta accettazione della suddetta proposta transattiva da parte dei ricorrenti, con nota sottoscritta in data 10.2.2025 ed inviata dal legale avv. Gioia all'Ente in successiva data 21.2.2025, risulta già predisposto uno schema di proposta transattiva e, in ogni caso, con deliberazione di G.C. n. 40 del 26.06.2025, risulta formalizzato espresso atto di indirizzo per procedere, a mezzo della deliberata acquisizione sanante delle aree private già oggetto di esproprio per pubblica utilità, alla sottoscrizione della transazione alle condizioni sopra indicate, in ogni caso con l'espresso richiamo al doversi dare seguito al già adottato atto di indirizzo di cui alla deliberazione di G.C. n. 34/2023, in particolare con riguardo a quanto richiesto agli stessi Responsabili del Settore UTC e del Settore Economico-Finanziario, nonché al Consiglio Comunale, per l'adozione degli atti di rispettiva competenza dovendosi procedere celermente ad una completa formalizzazione, sia in termini tecnici che economici, della avviata procedura di acquisizione cd. "sanante";

RITENUTO:

che, a tal fine, la formalizzazione di tale proposta di transazione, a mezzo dell'autorizzata sottoscrizione dell'atto, necessita comunque della previa copertura di spesa per l'indicato importo di complessivi **€ 210.000,00**, come da variazione al bilancio del corrente esercizio 2025, di cui si allega prospetto inviato dal Responsabile del 2° Settore in data 13/08/2025, prot. n. 9292;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

che, sulla base del principio generale del T.U. n. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 9.8.2022, n. 115), ai sensi dell'art. 151, comma 8-bis *"se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le **Previsioni definitive di competenza** gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 163, comma 1"*;

PRESO ATTO che l'Ente è in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del summenzionato D.Lgs 267/2000 e

s.m.i., vigente TUEL;

RICHIAMATO, altresì, il comma 2 del medesimo articolato sopracitato, il quale ribadisce che “*Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente*”;

CONSIDERATO:

che occorre procedere alla variazione di bilancio per la somma pari a **€ 210.000,00**, necessaria ai fini della copertura finanziaria della prevista transazione, a definizione del procedimento in questione;

RILEVATO che è necessario iscrivere nel bilancio di previsione 2025 la somma sopra indicata di € 210.000,00, allocandola al cap. 2041.00 e al titolo II della spesa, al M.P.T. 2.02.02.01.002, per espropri per frazionamenti;

VISTO il prospetto sotto riportato in allegato contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio provvisorio annualità **2025**, del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2025

		variazione -	variazione +	
1	1022/1	39.151,32		Leasing impianto di p.i.
2	2040/3	29.755,71		Manutenzione immobili comunali
3	2040/4	16.000,00		Manutenzione immobili comunali (2%)
4	2045/2	2.000,00		Acquisizione beni mobili
5	2045/4	2.000,00		Acquisizione beni mobili comunali
6	2097/1	40.000,00		Incarichi professionali per progettazione
7	3110/10	15.600,00		Manutenzione illumin. e strade comunali
8	3494/2	3.000,00		Manutenzione verde pubblico
9	4484/0	20.283,57		Rimborso mutui
10		42.209,40		Avanzo di Amministrazione 2023
	sommano	210.000,00		
1	2041/00		210.000,00	Espropri per frazionamenti

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come da allegato n. 8 al D.Lgs. n. 118/2011 di cui alla sopracitata nota prot. n. 9292/2025;

RICHIESTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto dagli stessi dovuto in relazione alla suesposta proposta di Consiglio;

DATO ATTO, in ogni caso, che, in ordine al Commissario ad acta, come organo del Giudice, in sede di ottemperanza, le sue determinazioni “*vanno adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione del giudicato e non in funzione degli interessi pubblici, il cui perseguimento costituisce il normale canone di comportamento dell’Amministrazione sostituita. Da ciò consegue che i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi e non sono assoggettati all’ordinario regime dei controlli (interni ed esterni) degli atti dell’Amministrazione presso la quale lo stesso si insedia, ma vanno sottoposti unicamente all’immanente controllo dello stesso Giudice*”. Purtuttavia, l’atto adottato dal Commissario deve, comunque, essere munito dell’attestazione della copertura finanziaria (cfr. Cons. Stato, Sez. 4, 13.1.2015, n. 52);

VISTI:

- il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia;
il vigente Statuto dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

-di dichiarare che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, della quale costituiscono anche motivazione;

di apportare, quindi, al bilancio annualità 2025, gestione provvisoria, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., analiticamente indicate nell'allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2025

		variazione -	variazione +	
1	1022/1	39.151,32		Leasing impianto di p.i.
2	2040/3	29.755,71		Manutenzione immobili comunali
3	2040/4	16.000,00		Manutenzione immobili comunali (2%)
4	2045/2	2.000,00		Acquisizione beni mobili
5	2045/4	2.000,00		Acquisizione beni mobili comunali
6	2097/1	40.000,00		Incarichi professionali per progettazione
7	3110/10	15.600,00		Manutenzione illumin. e strade comunali
8	3494/2	3.000,00		Manutenzione verde pubblico
9	4484/0	20.283,57		Rimborso mutui
10		42.209,40		Avanzo di Amministrazione 2023
	sommano	210.000,00	-	

1	2041/00		210.000,00	Espropri per frazionamenti

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e, in particolare, degli artt. 162 , comma 6, e 193 del summenzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come risulta dal prospetto che si allega, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto, infine, che il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, trattandosi di atto proprio del Commissario ad acta, quale organo del Giudice.

SI ATTESTA

- A) che gli allegati inseriti sulla piattaforma Golem, parte integrante del presente provvedimento, sono copia conforme agli originali conservati agli atti di questo Ufficio;
- B) che, sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 della L.R. n. 7/2019 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in Capo al Responsabile del procedimento né in capo al Responsabile del settore, che sottoscrive di seguito il presente atto.

Il Responsabile del IV Settore

Geom. Rocco Bongiovanni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Allegato alla proposta di Deliberazione del commissario ad acta avente ad oggetto "Variazione al bilancio provvisorio dell'esercizio finanziario – annualità 2025 – art. 175, comma 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000, per definizione procedura espropri e frazionamenti P.P.R. Canalicchio-Serre".

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., siccome introdotto nell'ordinamento Regionale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile del IV Settore

Geom. Rocco Bongiovanni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Allegato alla proposta di Deliberazione del commissario ad acta avente ad oggetto "Variazione al bilancio provvisorio dell'esercizio finanziario – annualità 2025 – art. 175, comma 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000, per definizione procedura espropri e frazionamenti P.P.R. Canalicchio-Serre".

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., siccome introdotto nell'ordinamento Regionale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnico-contabile del provvedimento in oggetto, munendolo di apposita copertura finanziaria.

Il Responsabile del II Settore

Avv. Giuseppe Speranza

IL COMMISSARIO AD ACTA IN FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che, in relazione al procedimento amministrativo avviato avanti al TAR Sicilia con RG 815/2016 e susseguente all'accoglimento del ricorso straordinario proposto da parte delle ditte Cilano

Giuseppe, Cilano Lina, Impoco Silvana, Crisafi Luigi, Crisafi Rosanna e Raspa Nicolò, anche a seguito della resa sentenza n. 1687/2023 del 22.5.2023, comunque non opposta e passata in giudicato, con cui è stato ordinato al Comune di definire la questione a mezzo della opzione da esercitarsi o con la restituzione dei fondi interessati (*restitutio in integrum*) o con la acquisizione sanante (di cui all'art. 42bis del DPR 327/2001), l'Ente, con l'adozione dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione di giunta n. 34 del 3.5.2023, ha già inteso procedere a mezzo della acquisizione cd. "sanante" degli immobili privati di cui all'elenco ed identificazione catastale analiticamente richiamata nella stessa delibera n. 34/2023 (al cui contenuto ci si richiama e riporta integralmente) così come risultanti a seguito della nuova identificazione particellare presente all'Agenzia del Territorio di Enna, in tal senso in ogni caso ottemperando anche alle disposizioni di cui alla sentenza del TAR Sicilia, Sez. Catania, n. 2535/2017 di cui al successivo procedimento con RG 820/2017;

- ancora come, anche a seguito dell'adozione di tale atto deliberativo di opzione, in ogni caso a ragione del persistere di una mancata compiuta formalizzazione del detto atto di indirizzo, le controparti proprietarie e ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza della predetta sentenza n. 1687/2023, richiedendo ed ottenendo la nomina di un apposito Commissario ad acta, nella persona della Dr.ssa Zingale Mara, Segretario Generale del Comune di Nicosia (EN), affinché provvedesse, in luogo e vece della stessa amministrazione, al dare esecuzione a quanto disposto nella resa sentenza n. 1687/2023, espressamente richiedendo di onerare l'Ente per la completa definizione del procedimento amministrativo avviato con la delibera n. 34/2023 a mezzo della acquisizione sanante delle aree private interessate dalla procedura espropriativa poi dichiarata illegittima, in tal senso ordinando anche all'ente l'ottemperanza delle sentenze amministrative, e ciò anche con riferimento al pagamento delle richieste di indennizzo e risarcitorie;

CONSIDERATO:

- che, successivamente al suo formale insediamento avvenuto in data 9.9.2024, avendo ricevuto incarico per una rapida definizione della pratica, il predetto Commissario ad acta ha da subito avviato una serie di interlocuzioni con le controparti interessate, anche a mezzo di contatti con il patrocinatore dei ricorrenti/istanti Avv. Gioia Giuseppe, in ogni caso ribadendo l'esigenza di dare seguito e compiuta formalizzazione a quanto dalla stessa amministrazione indicato nel richiamato atto di indirizzo di cui alla deliberazione di G.C. n. 34/2023, ovvero procedere con la acquisizione sanante di cui all'art. 42bis del DPR n. 327/2001 a mezzo della formalizzata acquisizione al patrimonio immobiliare dell'Ente delle aree già fatte oggetto di interventi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre che delle ulteriori aree già fatte oggetto di esproprio per pubblica utilità su cui, ad oggi, non risultano ancora realizzati i previsti interventi del P.P.R. denominato Canalicchio-Serre, dovendosi comunque procedere anche con il riconoscimento alle parti interessate di una forma di ristoro per quanto dalle stesse patito, in termini di risarcimento in forma generica e specifica, rispetto alla successiva dichiarazione di illegittimità del riapposto vincolo di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2001;
- che, al riguardo, già con nota prot. 11931 del 17.10.2024, il commissario Dr.ssa Zingale ha dato indicazioni operative ai Responsabili di Settore interessati richiedendo di verificare come percorribile la proposta, avanzata e valutata anche dalle controparti ricorrenti, di procedere ad una definizione transattiva della pratica, formalizzando l'acquisizione al patrimonio immobiliare dell'Ente delle aree private interessate, con riconoscimento a favore degli stessi ricorrenti di un'offerta economica a completa tacitazione e saldo, e ciò sulla base delle indicazioni e delle risultanze tecniche già contenute nella CTP dell'Ing. Vassallo, a tal fine proponendosi come percorribile la proposta economica di complessivi € 210.000,00 (a fronte della iniziale richiesta, di cui al ricorso RG 815/2016 di € 554.000,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi, spese legali e di CTP);
- che, a tal fine, anche a seguito della ricevuta accettazione della suddetta proposta transattiva da parte dei ricorrenti, con nota sottoscritta in data 10.2.2025 ed inviata dal legale avv. Gioia all'Ente in successiva data 21.2.2025, risulta già predisposto uno schema di proposta transattiva e, in ogni caso, con deliberazione di G.C. n. 40 del 26.06.2025, risulta formalizzato espresso atto di indirizzo per procedere, a mezzo della deliberata acquisizione sanante delle aree private già oggetto di

esproprio per pubblica utilità, alla sottoscrizione della transazione alle condizioni sopra indicate, in ogni caso con l'espresso richiamo al doversi dare seguito al già adottato atto di indirizzo di cui alla deliberazione di G.C. n. 34/2023, in particolare con riguardo a quanto richiesto agli stessi Responsabili del Settore UTC e del Settore Economico-Finanziario, nonché al Consiglio Comunale, per l'adozione degli atti di rispettiva competenza dovendosi procedere celermente ad una completa formalizzazione, sia in termini tecnici che economici, della avviata procedura di acquisizione cd. "sanante";

RITENUTO:

che, a tal fine, la formalizzazione di tale proposta di transazione, a mezzo dell'autorizzata sottoscrizione dell'atto, necessita comunque della previa copertura di spesa per l'indicato importo di complessivi € **210.000,00**, come da variazione al bilancio del corrente esercizio 2025, di cui si allega prospetto inviato dal Responsabile del 2° Settore in data 13/08/2025, prot. n. 9292;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

che, sulla base del principio generale del T.U. n. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 9.8.2022, n. 115), ai sensi dell'art. 151, comma 8-bis *"se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le **Previsioni definitive di competenza** gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 163, comma 1"*;

PRESO ATTO che l'Ente è in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del summenzionato D.Lgs 267/2000 e s.m.i., vigente TUEL;

RICHIAMATO, altresì, il comma 2 del medesimo articolato sopracitato, il quale ribadisce che *"Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"*;

CONSIDERATO:

che occorre procedere alla variazione di bilancio per la somma pari a € **210.000,00**, necessaria ai fini della della copertura finanziaria della prevista transazione, a definizione del procedimento in questione;

RILEVATO che è necessario iscrivere nel bilancio di previsione 2025 la somma sopra indicata di € 210.000,00, allocandola al cap. 2041.00 e al titolo II della spesa, al M.P.T. 2.02.02.01.002, per espropri per frazionamenti;

VISTO il prospetto sotto riportato in allegato contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio provvisorio annualità **2025**, del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2025

		variazione -	variazione +	
1	1022/1			Leasing impianto di p.i.

		39.151,32		
2	2040/3	29.755,71		Manutenzione immobili comunali
3	2040/4	16.000,00		Manutenzione immobili comunali (2%)
4	2045/2	2.000,00		Acquisizione beni mobili
5	2045/4	2.000,00		Acquisizione beni mobili comunali
6	2097/1	40.000,00		Incarichi professionali per progettazione
7	3110/10	15.600,00		Manutenzione illumin. e strade comunali
8	3494/2	3.000,00		Manutenzione verde pubblico
9	4484/0	20.283,57		Rimborso mutui
10		42.209,40		Avanzo di Amministrazione 2023
	sommano	210.000,00		
1	2041/00		210.000,00	Espropri per frazionamenti

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come da allegato n. 8 al D.Lgs. n. 118/2011 di cui alla sopracitata nota prot. n. 9292/2025;

RICHIESTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto dagli stessi dovuto in relazione alla suestesa proposta di Consiglio;

DATO ATTO, che in merito al parere del Collegio dei Revisori dei conti espresso con verbale n. 17 del 2.9.2025, assunto al protocollo dell'ente n. 9892 in pari data, si rappresenta quanto segue:

- in primis, si osserva come l'ultimo bilancio non risulti essere il previsionale 2021/2023 approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 31.5.2021, ma il rendiconto 2023 approvato con deliberazione del C.S. n. 2 del 22.7.2025, avendo l'Ente optato per la facoltà concessa ex art. 151 comma 8 bis (deliberazione G.C. n. 29 del 13.5.2024) del TUEL che recita:

“8bis. Se il bilancio non è deliberato entro il termine previsto dal primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le Previsioni definitive di competenza gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'art. 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti ew fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del codice gisutizia contabile, di cui all'allegato 1 al D. Lgs. 26.8.2016 n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bialncio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.”

ATTESO, in ogni caso, che con Delibera di G.M. n. 2 del 23.1.2025, risulta approvato in sostituzione del Bilancio di previsione 2024/2026 lo strumento contabile che inerisce all'anno di competenza dell'esercizio finanziario 2025 e, pertanto, a parere del Commissario sussistono le condizioni previste dall'art. 239 del TUEL per la resa del parere.

DATO ATTO, in ogni caso, che, in ordine al Commissario ad acta, come organo del Giudice, in sede di ottemperanza, le sue determinazioni *“vanno adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione del giudicato e non in funzione degli interessi pubblici, il cui perseguimento costituisce il normale canone di comportamento dell’Amministrazione sostituita. Da ciò consegue che i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi e non sono assoggettati all’ordinario regime dei controlli (interni ed esterni) degli atti dell’Amministrazione presso la quale lo stesso si insedia, ma vanno sottoposti unicamente all’immanente controllo dello stesso Giudice”*. Purtroppo, l’atto adottato dal Commissario deve, comunque, essere munito dell’attestazione della copertura finanziaria (cfr. Cons. Stato, Sez. 4, 13.1.2015, n. 52);

VISTI:

- il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia;
- il vigente Statuto dell'Ente,

DELIBERA

- 1) di dichiarare che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, della quale costituiscono anche motivazione;
- 2) di apportare, quindi, al bilancio annualità 2025, gestione provvisoria, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., analiticamente indicate nell'allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2025

		variazione -	variazione +	
1	1022/1	39.151,32		Leasing impianto di p.i.
2	2040/3	29.755,71		Manutenzione immobili comunali
3	2040/4	16.000,00		Manutenzione immobili comunali (2%)
4	2045/2	2.000,00		Acquisizione beni mobili
5	2045/4	2.000,00		Acquisizione beni mobili comunali
6	2097/1	40.000,00		Incarichi professionali per progettazione
7	3110/10	15.600,00		Manutenzione illumin. e strade comunali
8	3494/2	3.000,00		Manutenzione verde pubblico
9	4484/0	20.283,57		Rimborso mutui
10		42.209,40		Avanzo di Amministrazione 2023
	sommano	210.000,00	-	

1	2041/00		210.000,00	Espropri per frazionamenti

3. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e, in particolare, degli artt. 162 , comma 6, e 193 del summenzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come risulta dal prospetto che si allega, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, trattandosi di atto proprio del Commissario ad acta, quale organo del Giudice.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Mara ZINGALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Calogero FERLISI